

R.G. n. 17860/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE – TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE
SPECIALIZZATA IMPRESA A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Giani	Presidente
dott.ssa Lorena Casiraghi	Giudice
dott. Stefano Aklo Tiberti	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17860/2020, decisa nella camera di consiglio del
15/01/2026

TRA

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. SERGIO AMICARELLI,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilio Trucco in Milano, Via Borghetto, 3, giusta
procura allegata all'atto di citazione;

Parte_2 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. SERGIO
AMICARELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emilio Trucco in Milano, Via
Borghetto, 3, giusta procura allegata all'atto di citazione;

ATTORI

Contro

Controparte_1 in forma abbreviata, **Controparte_2** (C.F.
P.IVA_2), con il patrocinio degli avvocati SIMONA DAMINELLI, ALBERTO TOFFOLETTO,
Controparte_3 , **CP_4** **Controparte_5** e
Controparte_6 , giusta procura generale alle liti in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc.

14918), presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio 43, studio La Scala

CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari – Antitrust

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso nei seguenti termini:

Per Parti attrici

1) Accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse nella premessa del presente atto, che la convenuta ha proceduto sui conti correnti di cui è causa all'applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall'origine e/o comunque poste in divieto a norme codicistiche ed al T.U.B., con conseguente applicazione di interessi, spese e commissioni non contrattualizzate e/o comunque non dovute perché illecite, oltre al superamento del tasso soglia (usura oggettiva) ed al superamento del TEGM in presenza di difficoltà economica del cliente (usura concreta e/o soggettiva), quanto segue :

2) Accertare e dichiarare che, alla data del 30.09.2019, la Parte_1 è creditrice nei confronti di Controparte_2 della complessiva somma di complessivi € 28.961,15, o della diversa somma sarà ritenuta di giustizia dal Giudice secondo il proprio apprezzamento, ed per l'effetto rettificare i saldi dei conti correnti di cui è causa alla data del 30.09.2019, per quanto di ragione;

3) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione omnibus sottoscritto in data 07.09.2017 dal sig. Parte_2 in favore di Controparte_2 a garanzia delle esposizioni di Parte_1 in quanto redatta in conformità al modello ABI e contraria a norme imperative, ex art. 2, comma 2, lett. a L.287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia, in veste di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 2.5.2005 n.55.

4) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare la segnalazione in CR. Banca d'Italia della Pt_1 [...] e del sig. Parte_2, in quanto illecita, per le ragioni fin qui esposte, disponendo ogni conseguente provvedimento di cancellazione.

5) Con vittoria di spese e competenze di lite, per le quali il procuratore si dichiara antistatario.

Per Parte Convenuta

Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:

In via preliminare:

-dichiarare inammissibili le avverse domande a fronte della transazione intervenuta tra le parti e, per

l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere;

2

-dichiarare prescritta ogni domanda relativa al periodo anteriore al 19.05.2010 per le ragioni esposte in

atti;

Nel merito, in via principale:

-respingere tutte le domande formulate parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_2 nulla deve a parte attrice a nessun titolo, per i motivi esposti in

atti;

Nel merito, in via subordinata:

-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, col credito da questa vantato nei confronti del

correntista;

In via istruttoria:

-ci si oppone a qualsiasi integrazione istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;

In ogni caso:

-con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Parte_1 e Parte_2 hanno convenuto in giudizio Controparte_2 la prima, asserendo di aver intrattenuto, con la convenuta, rapporti affidativi per scoperto di conto corrente e C/Anticipi nn. 10108065 e 101898036, dal 1° ottobre 2010 al 30 dicembre 2019, data della revoca degli affidamenti intimata dalla CP_2 con contestuale chiusura del conto n. 401335266, con saldo debitore di € 36.247,69, il secondo, di aver sottoscritto, con lo stesso istituto, in data 7 settembre 2017, una fideiussione omnibus a garanzia delle esposizioni di Pt_1

Gli attori lamentano che la Controparte_2 a violato le norme codicistiche e quelle speciali del T.U.B., applicando illecitamente, perché non dovuti, tassi di interesse, C.M.S., Commissioni di affidamento, Giorni Banca, Anatocismo, nonché interessi al tasso usurario in alcuni trimestri, così come evidenziato dalla perizia tecnica di parte attrice, allegata all'atto di citazione.

In particolare, la banca avrebbe agito disattendendo tutta la normativa in tema di contratti bancari, incamerando importi *sine titulo*, anche in quanto i contratti e le clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche non rispetterebbero la previsione della forma scritta richiesta ex art. 117 T.U.B. Da qui l'esigenza di accertare il reale saldo intercorrente tra le parti, compensando

eventualmente ex art. 1241c.c. i saldi dare/avere tra le parti contrattuali, una volta rielaborato il C/Corrente sin dall'inizio del rapporto, ovvero sin dal 1° aprile 2010.

Gli attori affermano, inoltre, che la fideiussione omnibus sottoscritta da *Parte_2* sia nulla, *"in quanto redatta in conformità al modello ABI e contraria a norme imperative, ex art. 2, comma 2, lett. a L.287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia, in veste di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 2.5.2005 n.55."*

Con il citato provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato infatti che *"gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90"* e aveva rilevato che le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avevano *"mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI"*.

- 2- Per le ragioni esposte, gli attori hanno chiesto al tribunale adito di accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto sui conti correnti di cui è causa all'applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate o comunque poste in divieto a norme codicistiche e al T.U.B., con conseguente applicazione di interessi, spese e commissioni non contrattualizzate e comunque non dovute perché illecite, oltre al superamento del tasso soglia (usura oggettiva) e al superamento del TEGM in presenza di difficoltà economica del cliente (usura concreta e/o soggettiva).

Hanno chiesto inoltre di accertare e dichiarare che, alla data del 30 settembre 2019, la *Parte_1* era creditrice nei confronti di *Controparte_2* della somma di complessiva di € 28.961,15, o di altra diversa somma da accertarsi, e di rettificare conseguentemente i saldi dei conti correnti a quella data.

Infine, è stato chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 7 settembre 2017 da *Parte_2*.

- 3- La convenuta *CP_2*, costituendosi, ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della domanda e della relativa rideterminazione del saldo, assumendo che le parti hanno già raggiunto un accordo transattivo regolando, con concessioni reciproche, le proprie rispettive posizioni.

In particolare, rileva la convenuta, in data 17 settembre 2017 e in data 9 maggio 2017, la Banca e la *Pt_1* sottoscrivevano due piani di rientro: in essi si dichiarava l'esposizione complessiva relativa ai conti correnti oggetto di causa; la banca rinunciava al pagamento immediato del credito

e acconsentiva a che il rientro fosse graduale, proprio in virtù delle concessioni fatte dalla controparte.

In tali documenti, all'art. 4, la correntista dichiarava che *"con la sottoscrizione del presente atto l'impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del/i Contratto/i di Affidamento e del Conto Corrente di Regolamento del Piano di Rientro"*.

La transazione sottoscritta, nella prospettazione di parte convenuta, comporterebbe la cessazione della materia del contendere.

La **CP_2** ha inoltre eccepito la prescrizione di ogni diritto della controparte anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 19 maggio 2020 e ha contestato la sussistenza delle irregolarità asserite dalla controparte, compresa quella relativa alla mancanza dei requisiti di forma della documentazione contrattuale, in quanto tutti i contratti sono stati validamente sottoscritti dal legale rappresentante della società e tutte le condizioni contrattuali sono state regolarmente pattuite.

In ogni contratto sarebbe indicato chiaramente il riferimento al conto corrente n. 401335266, a differenza di quanto asserito da parte attrice, e ognuno di tali contratti è stato validamente sottoscritto e presenta data certa. Tutte le condizioni economiche sono state pattuite e portate a conoscenza dell'attrice tramite l'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi, oltre ad essere pubblicizzate nei locali della banca.

Inoltre, secondo parte convenuta, la correntista era costantemente al corrente dei tassi di interesse applicati dalla banca, la quale si è limitata ad esercitare il proprio *ius variandi*, comunicando regolarmente e per iscritto ogni variazione del tasso di interesse nell'ambito del regolare invio degli estratti conto. Nessuna contestazione è stata sollevata, sino ad oggi, circa il contenuto degli estratti conto periodicamente e regolarmente ricevuti.

È stata, poi, negata l'applicazione di interessi usurari, precisandosi che va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia". Anche le contestazioni relative alla pratica anatocistica sono state contestate.

Sull'asserita illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, la convenuta ha rilevato che la stessa è infondata, in quanto i conti correnti oggetto di causa sono nati dopo il 2009, quando la commissione di massimo scoperto non veniva più addebitata.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore della L.2/2009, la banca si è prontamente adeguata e ha sostituito le commissioni di massimo scoperto con le "nuove

commissioni", legittime perché la loro applicazione è prevista dalla legge e sono pattuite nei contratti prodotti.

Le contestazioni relative alle spese vengono ritenute tardive dalla banca, stante la mancata tempestiva contestazione del ricorrente nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.

Riguardo alla nullità della fideiussione *omnibus*, la convenuta rileva che, nella denegata ipotesi in cui una o più delle clausole sottoscritte venga dichiarata invalida, mai sarebbe possibile parlare di nullità assoluta ex art. 1418 c.c. Vertendosi in tema di nullità parziale, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che entrambe le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole contestate.

Viene rivendicata anche la correttezza della segnalazione alla Centrale dei Rischi di Gladi e del suo garante, trovandosi gli stessi in una effettiva situazione di notevole difficoltà finanziaria.

- 4- *CP_2* ha chiesto, quindi, il rigetto integrale delle domande degli attori. In via subordinata, per l'ipotesi in cui il tribunale disattenda le eccezioni della convenuta, la *CP_2* eccepisce comunque di vantare un credito nei confronti dell'attrice, per il quale si richiede, eventualmente, la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243, secondo comma c.c.
- 5- La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, dopo il deposito delle memorie di cui agli artt. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al collegio per la decisione.
- 6- Con sentenza parziale N. 10003 del 13/12/2023, il Collegio ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione in quanto, dall'esame del documento prodotto dagli attori, è emerso che la fideiussione sottoscritta da *Parte_2* non conteneva le specifiche clausole censurate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (clausole di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., di "reviviscenza" e di "sopravvivenza"), e anche la clausola relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. differiva sostanzialmente da quella esaminata nel provvedimento della Banca d'Italia, limitandosi a prevedere un termine di trentasei mesi anziché sei mesi per la presentazione delle istanze contro il debitore.
- 7- Con separata ordinanza, è stata rimessa la causa in istruttoria al fine di determinare il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca convenuta, alla luce delle contestazioni di parti attrici, disponendo CTU contabile sui tre rapporti di conto corrente in ordine ai seguenti profili: 1) verifica degli addebiti in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto o rinvenibili dalla documentazione; 2) verifica della capitalizzazione degli interessi passivi, con espunzione a partire dal 1 gennaio 2014 degli interessi anatocistici; 3) verifica usura sul conto n. 036; 4) saldo finale dare/avere sulla base dei ricalcoli.

- 8- All'esito delle operazioni peritali, il CTU nelle proprie conclusioni: 1) ha escluso la sussistenza di interessi usurari nel conto n. 036; 2) quanto al C/C 401335266, ha effettuato, sulla base della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e degli estratti conto disponibili, un ricalcolo del saldo finale a debito di euro 28.591,36 (con rettifica in favore del correntista per euro 7.508,60 rispetto al saldo della banca); 3) quanto al C/C 101898036, le medesime operazioni portano ad un saldi finale a credito del correntista per euro 1.506,20; 4) quanto al C/C 101908065 le medesime operazioni portano ad un saldo finale a credito del correntista per euro 737,04; il saldo finale complessivo accertato dal CTU, quindi, risulta essere di euro 26.348,12 a credito di **CP_2** (€ 28.591,36 - € 1.506,20 - € 737,04).
- 9- Con ordinanza del 28/05/2024 il giudice istruttore, ritenuto di rimettere al Collegio ogni decisione in ordine alla correttezza dei criteri di calcolo adottati dal CTU, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 10- Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità per intervenuta transazione delle domande attoree aventi ad oggetto i rapporti bancari oggetto di controversia.

Gli atti sottoscritti dalle parti in data 17 settembre 2017 e in data 9 maggio 2017, definiti entrambi espressamente "*rinegoziazione precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento*" non sono, infatti, qualificabili come transazione ex art. 1965 c.c.

Per costante giurisprudenza, infatti, gli elementi identificativi del contratto sono la "*res litigiosa*" ed il nuovo regolamento di interessi che, attraverso le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite¹.

Pertanto, non vale generalmente ad integrare una transazione l'accordo nel quale non emerge la volontà delle parti di comporre una lite, né si faccia riferimento ad alcun genere di contrasto nemmeno potenziale tra le parti e, di contro viene unicamente manifestata la volontà del debitore di pagare il dovuto, domandando la dilazione della scadenza del debito riconosciuto, in quanto tale ultimo negozio integra una semplice ricognizione di debito cui accede un accordo (parzialmente) modificativo del rapporto contrattuale fondamentale dal quale origina il credito.

Nel caso specifico i negozi agli atti - caratterizzati dalla clausola espressa di non novazione - risultano avere le caratteristiche sopra esposte, prevedendo una ricognizione del monte debitorio

¹ Cfr ex multis Corte appello Firenze sez. II, 03/03/2025, n.374.

e la previsione consensuale di un nuovo termine di adempimento, finalizzato ad ottenere un progressivo rientro dall'esposizione, nell'interesse sia del debitore che dell'istituto di credito.

Sul punto, poi, la mera rinuncia del creditore all'immediata richiesta dell'intero credito non è qualificabile come "concessione" a scopi transattivi, in quanto integra una semplice modifica del termine di adempimento originariamente prevista nei contratti, e tale pattuizione risulta essere posta anche nell'interesse del creditore, al fine di scongiurare l'insolvenza irreversibile del debitore e consentire comunque il mantenimento dei rapporti contrattuali in essere e l'adempimento integrale del credito.

Quanto, poi, alla dichiarazione del debitore di rinunciare a ogni eccezione o contestazione (art. 4), va chiarito che tali negozi, avendo effetti meramente conservativi del rapporto preesistente, non precludono al debitore, come nel caso in esame, la contestazione della nullità dei contratti o delle clausole negoziali per difetto di forma scritta², e pertanto non esonera la banca dalla prova documentale del proprio credito e dal documentare, parimenti, le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che fondano la propria pretesa.

- 11- Cò premesso, venendo alle contestazioni mosse dagli attori alla forma ed alla validità dei tre contratti oggetto di causa – ivi inclusa la indeterminatezza delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche –, il Collegio evidenzia quanto segue.
- 12- Le doglianze di parti convenute inerenti alla nullità per difetto di forma di tali contratti risultano infondate.
- 13- Irrilevante, in primo luogo, è la circostanza che tali contratti non presentino data certa e non siano stati sottoscritti dall'istituto di credito (mancando il timbro della banca). Come stabilito dalla giurisprudenza, il contratto prodotto in giudizio c.d. "monofirma", ovvero sia sottoscritto unicamente del cliente, è valido ed efficace³, non essendo del resto nel caso di specie contestata o contestabile l'esecuzione dei rapporti bancari, potendosi ben presumere il consenso della banca in forza di chiari e oggettivi comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti.
- 14- La doglianza inerente alla mancanza di data certa risulta, per come proposta, irrilevante, in quanto fondata su un profilo meramente formale, non essendoci, del resto, contestazioni specifiche sulla esatta delimitazione del periodo di apertura e di chiusura dei conti correnti, del resto evincibile dagli estratti conto agli atti.
- 15- Quanto, poi, alle contestazioni mosse specificatamente alla valida stipulazione delle condizioni economiche previste conto corrente n. 266, parte attrice eccepisce il difetto di prova scritta del

² Cfr Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13666 del 21 maggio 2025

³ Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196.

contratto di apertura conto corrente e la conseguente nullità di ogni pattuizione relativa alle condizioni economiche contenute nei documenti contrattuali successivamente stipulati (ivi incluso il pacchetto di condizioni economiche denominato "imprendo One", sottoscritto dal cliente).

Sul punto, il Collegio osserva che l'esistenza del rapporto di conto corrente bancario n. 266 non è in realtà mai stato oggetto di contestazione da parte del cliente (che, al contrario, si è limitato in sede di citazione ad eccepire la mancanza del timbro della banca), ed inoltre la stessa perizia di parte prodotta dagli attori include tra gli allegati proprio il contratto di apertura conto corrente n. 266⁴.

Risulta quindi, destituita di fondamento ogni doglianza relativa alla mancanza o alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali previste, tenuto conto che le condizioni economiche del rapporto risultano -come poi accertato anche dal CTU- contenute in documentazione sottoscritta dal cliente-debitore (in particolare, nel documento chiamato "Imprendo One", che disciplina le condizioni di diversi servizi bancari in un'unica soluzione con tariffazione forfettaria, tipica dei prodotti "package" offerti dagli istituti di credito per semplificare la gestione dei rapporti con la clientela business).

16- Superate le contestazioni mosse da parti attrici alla validità formale dei contratti, è possibile ora verificare l'esito degli accertamenti peritali sull'effettivo stato del rapporto di dare e avere, alla luce delle ulteriori contestazioni mosse al rapporto.

17- L'indagine peritale ha ad oggetto i rapporti di conto corrente nr. 401335266, nr. 10108065 e nr. 101898036 intrattenuti dalla *Parte 1* presso la filiale di Marcianise (CE) della *CP_7* [...].

18- Gli estratti conto bancari, prodotti in atti, coprono i seguenti periodi:

- conto corrente ordinario nr. 401335266: dal 01.04.10 (data apertura rapporto) al 30.09.19 (ultimo estratto conto disponibile);
- conto flat anticipi su fatture nr. 101898036: dal 22.02.12 (data apertura rapporto) al 31.12.17 (ultimo estratto conto disponibile);
- conto flat anticipi su sbf nr. 101908065: dal 17.02.12 (data apertura rapporto) al 30.06.17 (ultimo estratto conto disponibile).

19- Per i conti n. 266 e 036 la documentazione in atti ha consentito la ricostruzione analitico-contabile dell'intero periodo.

⁴ Allegato 7 alla perizia di parte.

20- Per la ricostruzione del conto n. 065, per il quale mancavano completamente gli estratti conto relativi al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2015, il CTU ha adottato una soluzione tecnica inserendo "operazioni di raccordo", determinate come differenza algebrica tra i saldi estremi dei periodi disponibili. Questa metodologia, pur non consentendo il ricalcolo degli interessi e delle commissioni per i periodi mancanti, ha permesso di mantenere la continuità contabile del rapporto. La metodologia adottata dal CTU risulta essere logica e lineare, e tra l'altro non è stata oggetto di specifiche contestazioni in sede di contraddittorio tecnico.

21- Con riferimento all'asserita applicazione di tassi usurari nel conto corrente n. 036, il CTU ha concentrato l'analisi sulla data di stipulazione del contratto (1° febbraio 2012), applicando la formula TEG, prevista dalla Banca di Italia, che considera sia gli interessi debitori (€ 39,57) rapportati ai numeri debitori (150.877) moltiplicati per 36.500, sia gli oneri accessori rapportati al fido accordato; il calcolo ha evidenziato un TEG effettivamente praticato del 10,43%, significativamente inferiore al tasso soglia vigente nel primo trimestre 2012, pari al 15,6375% per le aperture di credito oltre € 5.000.

La metodologia adottata dal CTU, la chiarezza dei calcoli esposti e l'ampio margine riscontrato tra il TEG praticato e il tasso soglia, unitamente alla mancanza di osservazioni su tale specifico profilo sollevate in sede di contraddittorio tecnico, forniscono al Collegio gli elementi per escludere qualsiasi profilo di usurarietà originaria del rapporto n. 036, rendendo le conclusioni peritali pienamente condivisibili.

22- Per quanto riguarda il conto corrente n. 266, il CTU ha potuto contare su una documentazione completa, comprensiva del contratto di apertura del 29 marzo 2010, dell'adesione al pacchetto *Imprendo One* e di una serie articolata di contratti di affidamento dal 2012 al 2016, oltre agli estratti conto integrali per l'intero periodo dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2019. L'analisi del rapporto ha evidenziato addebiti per interessi pari a € 27.005,62 e commissioni per € 700,00 che sono stati espunti dalla ricostruzione, mentre sono stati ricalcolati interessi passivi per € 4.137,47 fino al 2013 (con capitalizzazione) e per € 16.059,55 dal 2014 (senza capitalizzazione). Il risultato finale ha trasformato il saldo debitore originario di € 36.099,96 in un saldo debitore ridotto a € 28.591,36, determinando una rettifica a favore del correntista di € 7.508,60, derivante dall'eliminazione dell'anatocismo dal 2014 e dalla correzione di addebiti irregolari.

23- Venendo, poi, al conto n. 065, la documentazione contrattuale disponibile era limitata al contratto di apertura del 6 febbraio 2012, mentre per le condizioni di affidamento il CTU ha fatto riferimento al contratto del 28.07.2014 che prevedeva un'apertura di credito complessiva di € 50.000 utilizzabile su entrambi i conti anticipi. La criticità più rilevante è emersa nella produzione degli estratti conto, completamente mancanti per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre

2015, lacuna che ha reso impossibile la ricostruzione integrale dei movimenti e il calcolo degli interessi per quindici mesi di operatività. Il CTU ha affrontato questa carenza mediante l'inserimento di "operazioni di raccordo", calcolate come differenza algebrica tra il saldo finale del 30 giugno 2014 e quello iniziale del 1° ottobre 2015, escludendo espressamente il ricalcolo di interessi e competenze per i periodi mancanti. Nell'ipotesi principale, operando sul periodo analizzabile dal 17 febbraio 2012 al 30 giugno 2017, sono stati espunti interessi originariamente addebitati per € 2.638,09 e commissioni per € 631,61, mentre sono stati ricalcolati interessi passivi per € 1.550,57 fino al 2013 (con capitalizzazione trimestrale) e € 910,85 dal 2014 (senza capitalizzazione), trasformando il saldo debitore di € 71,25 in un credito di € 737,04 per il correntista, con rettifica complessiva di € 808,29.

L'ipotesi alternativa, elaborata su richiesta del consulente di parte attrice con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB ed eliminazione di tutte le commissioni contestate (€ 719,34 anziché € 631,61), ha prodotto una rettifica significativamente più elevata di € 3.105,85, con saldo creditore finale di € 3.034,60.

- 24- Quanto, infine, al contratto n. 036, la documentazione disponibile risultava limitata al solo contratto di apertura del 1° febbraio 2012, mentre gli estratti conto erano completi per il periodo dal 22 febbraio 2012 al 31 dicembre 2017. Il CTU ha elaborato due ipotesi di calcolo: nell'ipotesi principale, applicando i tassi convenzionali desumibili dalla documentazione (contratto di apertura di credito del 28.07.2014), ha espunto interessi per € 15.284,63 e commissioni per € 949,57, ricalcolando interessi passivi per € 3.201,65 (fino al 2013) e € 11.455,09 (dal 2014), trasformando il saldo debitore di € 71,25 in un credito di € 1.506,20 con rettifica di € 1.577,45. Nell'ipotesi alternativa, richiesta dal CTP di parte attrice e applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB con eliminazione di tutte le commissioni contestate (€ 3.346,85), la rettifica è risultata significativamente più elevata, pari a € 9.766,20, con un saldo creditore finale di € 9.694,95.
- 25- Quanto alle conclusioni rassegnate dal CTU sull'effettiva consistenza del saldo di dare e avere tra le parti, il Collegio osserva quanto segue.
- 26- Il CTU, per il rapporto di C/C 401335266 ha verificato che i tassi applicabili e le altre condizioni economiche sono desumibili dalla documentazione contrattuale (quindi, non sussiste l'ipotesi ex art. 117 co 7 TUB), sicché l'accertamento di un (minor) saldo debitorio a favore della banca di euro € 28.591,36 risulta pienamente condivisibile, anche in mancanza di specifiche contestazioni su tale profilo.
- 27- Quanto agli altri due rapporti di conto corrente, il Collegio – superando le osservazioni del CTP di parti attrici - ritiene condivisibile la scelta del CTU di utilizzare, per il calcolo del saldo finale, le condizioni economiche previste dal contratto di affidamento, datato 28.07.14 e firmato per

accettazione del cliente (c.d. scenario principale), che prevede la concessione di un'apertura di credito di complessivi Euro 50.000,00 valido fino a revoca, specificatamente utilizzabili per i conti anticipi nr. 036 e nr. 065.

Il contratto del 28.07.2014, infatti, individua chiaramente delle condizioni economiche e si pone in un esplicito rapporto di collegamento con i due contratti di conto corrente n. 036 e n. 065, sicché non sussiste alcuna lacuna, indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche che comporti l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 co 7 TUB (norma che presuppone, appunto, una lacuna contrattuale o una indeterminatezza delle clausole disciplinanti le condizioni economiche).

28- Conseguentemente, il Collegio ritiene che il saldo debitorio finale debba essere ricalcolato in euro 26.348,12 in favore della convenuta *CP_2*; l'accertamento dell'effettivo saldo di dare e avere deve essere riferito alla data del 30/12/2019, momento di revoca degli affidamenti e di chiusura del rapporto di conto corrente bancario.

29- Quanto alle ulteriori contestazioni mosse da parti attrici, in particolare relative alle commissioni di massimo scoperto e alla integrazione di una usura "soggettiva", il collegio osserva che le allegazioni di parte attrice sono eccessivamente generiche per consentire al Tribunale un apprezzamento della relativa domanda, con conseguente necessità di disattendere tali doglianze. L'assoluta genericità delle allegazioni si riscontra anche con riferimento ad ogni eccezione relativa all'illegittimo esercizio, da parte della banca, dello *ius variandi*, tenuto anche conto della mancanza di contestazione sull'avvenuta ricezione, da parte della correntista, degli estratti conto periodici versati in atti.

30- La domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione in CR. Banca d'Italia della *Parte_1* e del sig. *Parte_2*, da parte della *CP_2*, risulta infondata alla luce dell'accertamento di un debito verso la banca al momento di chiusura del conto corrente e di passaggio a sofferenza del rapporto (30/12/2019), circostanza che rende lecita la condotta dell'istituto di credito.

31- L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta, di eventuali controcrediti del correntista maturati ante 19 maggio 2010 risulta – alla luce degli accertamenti sopra svolti – irrilevante per la decisione, tenuto conto che il saldo accertato è comunque a credito della banca e non sussiste, quindi, un credito del correntista per il quale possa agire in ripetizione.

32- In conclusione, le domande di parti attrici possono essere accolte solo nella limitata misura in cui comportano una rideterminazione del debito fondato sui tre contratti oggetto di controversia in euro € 28.591,36 (in luogo dell'originaria pretesa della banca convenuta di euro € 36.247,69).

33- Tutte le ulteriori domande di parti attrici, invece, devono essere rigettate, in quanto infondate.

34- Venendo, infine, alle spese di lite, le stesse possono essere compensante nella misura del 20%, tenuto conto del parziale accoglimento di alcune doglianze di parti attrici, mentre per il restante 80% devono essere poste solidalmente a carico di parti attrici, tenuto conto dell'interesse comune alla causa (art. 97 c.p.c.) e del rigetto delle loro domande principali di accertamento di un controcredito e di nullità della fideiussione. Le spese sono liquidate direttamente nel dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, trattazione e decisione) e individuato il valore della controversia sulla base del credito finale accertato. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in conformità al regime di regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **Accerta** che il credito in favore di parte convenuta *CP_2* nei confronti di *Pt_1* [...] e di *Parte_2*, alla data del 30/12/2019, è pari ad euro 26.348,12;
- **Rigetta** ogni ulteriore domanda di parti attrici;
- **Condanna** *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *CP_2*, delle spese di lite, che liquida, in percentuale già ridotta del 80%, in € 6.092,0 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta in ragione del regime fiscale della parte) e CPA come per legge;
- **Pone** le spese di CTU definitivamente per l'80% a carico di parti attrici e per il 20% a carico di tutte le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15/01/2026.

Il Giudice Estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Giani